

bilisce che può essere applicata la misura di sicurezza provvisoria quando non ricorrono le condizioni previste dall'art. 273, comma 2, cod. proc. pen., il quale, tra l'altro, esclude l'applicazione delle misure cautelari «se sussiste una causa di estinzione del reato».

Perciò, una volta sopravvenuta l'estinzione del reato per prescrizione, le misure di sicurezza, provvisorie o definitive, risultavano inapplicabili, indipendentemente da quanto previsto dalla norma impugnata in merito alla loro durata.

Deve quindi concludersi che la questione proposta, riguardando una norma della quale il giudice rimettente non deve fare applicazione, è inammissibile per difetto di rilevanza (sentenza n. 192 del 2015; ordinanza n. 264 del 2015). (*omissis*)

RECENSIONI

MARCO DE PAOLIS E PAOLO PEZZINO, *La difficile giustizia. I processi per crimini di guerra tedeschi in Italia 1943-2013*, Edizioni Viella, ed. 2016, pp. 168

L'eccezionalità dei fatti e le innovazioni maturate sul piano giuridico nei processi per crimini di guerra tedeschi in Italia sono al centro del primo interessante volume appena edito dall'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia. Il libro si chiama "La difficile giustizia", è il primo di una collana ed è stato scritto da chi ha vissuto in prima persona l'impervio percorso: il magistrato Marco De Paolis, che istrui oltre 450 procedimenti per crimini di guerra, e lo storico Paolo Pezzino, che è stato consulente tecnico della Procura militare di La Spezia nelle indagini.

Il tempo. Un centinaio di procedimenti penali per strage prima occultati e poi fermati per anni.

Dal ritrovamento, nel 1994, dell'"armadio della vergogna" con dentro i 695 fascicoli occultati, passarono dai nove ai quattordici anni prima che i processi potessero instaurarsi. Anni persi che andarono ad aumentare la già enorme distanza temporale tra la commissione dei fatti e lo svolgimento delle indagini, motivo per cui fu impossibile ai giudici di La Spezia, nel 2002, giovare delle prove testimoniali di accusa: la non più esistenza in vita di molti dei soggetti e l'età avanzata dei pochi superstiti obbligò quindi alla ricerca di nuove metodologie investigative per arrivare alle fonti di prova. Certo è che se le indagini fossero iniziate nel 1994 invece che nel 2002 i giudici avrebbero avuto la possibilità di esaminare testimoni chiave. Tale non fu però la volontà politica del tempo: al ritrovamento dell'"armadio della vergogna", nel 1994, non seguì una scelta politica diversa da quella già presa nel 1946. Nessuno si preoccupò di emanare una legge *ad hoc*, necessaria per poter gestire una tale straordinaria situazione. La sensibilità andò, nel '94 così come nel '46, in direzione opposta e così i due anni che la legge prevede per il compimento delle indagini, furono lasciati passare solo per la semplice trasmissione degli atti dalla Procura generale militare di Roma a quella di La Spezia. Il primo processo della nuova stagione giudiziaria, quello a Johannes Karl Schiffmann, SS-Obersturmführer, per la strage di San Cesario sul Panaro (Modena) iniziò nel 2003, cioè nove anni dopo il ritrovamento dell'"armadio". Quattordici anni dovettero passare per arri-

vare ai processi per le stragi di Casalecchio di Reno (Bologna) e di San Terenzo-Vinca (Massa), poi conclusi a Verona e Roma dopo la soppressione della sede giudiziaria di La Spezia.

Scarsa utilità dei precedenti giudiziari.

L'attività giudiziaria tra il 1994, anno di scoperta dell'"armadio della vergogna" a Palazzo Cesi, e il 2001, riguardante 122 procedimenti, si era tutta conclusa con decreti di archiviazione. Nessun processo era stato celebrato a La Spezia, Roma, Padova, Palermo e Bari. Solo quattro a Torino, Verona e Napoli. Nel momento in cui le carte dell'"armadio della vergogna" arrivarono alla Procura militare di La Spezia, nel 2002, la giurisprudenza consultabile era dunque costituita solo dai pochi processi del dopoguerra, celebrati con regole processuali ben diverse da quelle attuali, sotto la vigenza del vecchio codice di procedura penale del 1930, e sulla base di principi di diritto, sostanziale e processuale, ormai superati. Per gli eccidi delle Fosse Ardeatine, di Marzabotto - Monte Sole, della provincia di Arezzo (Civitella Val di Chiana e altre località), dell'isola di Rodi e di Padule di Fucecchio, i processi avevano infatti seguito il modello inquisitorio dell'epoca, dominato dai caratteri della segretezza e della scrittura e dunque ben lontano dai percorsi che i giudici di La Spezia stavano impostando per arrivare a risultati nuovi, vale a dire, per restituire finalmente giustizia a migliaia di vittime. I processi celebrati nel dopoguerra avevano avuto il vantaggio di un minore scarto temporale tra i fatti e le indagini e quindi avevano potuto giovare della prova testimoniale diretta ma la concezione dell'epoca, rispetto allo *ius in bello*, aveva reso concretamente difficile l'individuazione dei responsabili: solo i capi erano stati coinvolti nelle indagini. I collaboratori e gli esecutori materiali erano rimasti fuori da quei procedimenti, proprio in virtù della concezione semplicistica della materia dei crimini di guerra, vigente all'epoca. Restava dunque ai giudici di La Spezia il problema giuridico dell'individuazione delle responsabilità penali per fatti di strage complessi, commessi da un numero elevato di soggetti, in un contesto bellico ma alla luce delle norme vigenti oggi, sul concorso di persone nel reato, e con regole assai più garantiste del passato nella fase finale del giudizio.

L'irrelevanza della causa di giustificazione dell'adempimento del dovere.

I casi più importanti e numerosi fra i crimini di guerra trattati dal 2002 a La Spezia riguardavano per lo più stragi indiscriminate commesse da militari tedeschi in Italia. Come già rilevato, i pochi processi celebrati in precedenza avevano limitato la responsabilità di crimine ai comandanti. I militari di grado non elevato erano stati coinvolti solo in rari casi che si potevano contare sulla punta delle dita: il maresciallo Willy Niedermayer, condannato a Padova nel 1962 per l'uccisione di alcuni partigiani, il tenente Alois Schuler, condannato a Roma nel 1950 per l'omicidio di un civile; il sergente SS Eduard Florin, giudicato a La Spezia nel 1948 per l'uccisione di alcuni monaci e vari sfollati; il caporale SS Michael Seifert, condannato a Verona nel 2000 per l'omicidio di alcuni internati nella *lager* a Bolzano dato che si trattava di ordini militari manifestamente criminosi. "Le norme generali di diritto penale sul nesso di causalità, sulle scriminanti e sul concorso di persone nel reato imponevano e impongono, oggi come allora, nel 2002, ed oggi come allora, nel 1994 e negli anni Cinquanta, di procedere nei confronti di tutti coloro che, con coscienza e volontà, senza scriminanti e senza eventuale prescrizione del reato, avessero contribuito con la propria condotta alla verifi-

cazione del fatto-reato, a prescindere dal grado o dall'incarico ricoperto", scrive nel libro Marco De Paolis, attualmente a Capo della Procura militare della Repubblica di Roma. Si trattava di una grande responsabilità per la Procura: in caso di insuccesso - in teoria probabile a causa di due grandi incognite: l'incertezza di riuscire a rintracciare dopo tanto tempo i necessari elementi probatori, documentali e testimoniali e l'incognita di proporre una nuova interpretazione delle norme, cioè un nuovo indirizzo giurisprudenziale dal punto di vista accusatorio - sarebbe stata messo in dubbio, nel dibattito pubblico e politico, l'opportunità di allestire grandi e complesse indagini su fatti e soggetti del genere. Inoltre, dal punto di vista morale, pesavano le speranze e le aspettative delle famiglie delle vittime, che venivano alimentate da un'azione giudiziaria di cui ancora non era certo l'esito: "Il peso di quelle aspettative e speranze, individualmente portato senza avere la certezza di poterle soddisfare, ma anzi procedendo con tante incertezze e problemi, rappresentava un autentico tormento interiore", scrive De Paolis nel libro.

Carenza di organico a La Spezia.

A differenza di altre sedi, a La Spezia sussisteva un grave e oggettivo problema di carenza organica di magistrati e di personale ausiliario di cancelleria e di polizia giudiziaria. Inoltre, dopo la scoperta dell'"armadio della vergogna", non si sviluppò fra le Procure militari una specifica e coordinata strategia investigativa volta ad affrontare organicamente la questione. Questo probabilmente a spiegare il motivo per cui tra il ritrovamento delle carte nel 1994 e l'iscrizione sui registri delle note di reato dei primi nominativi di persone indagate per alcune tra le più importanti stragi naziste trattate da quell'ufficio, come San'Anna di Stazzema e Marzabotto - Monte Sole, trascorsero sei anni. Dieci ne passarono per la strage di Padule di Fucecchio. Dal ritrovamento dell'"armadio della vergogna" al 2001, gli atti di indagine si limitarono ad uniformi generali deleghe di indagine ai carabinieri del reparto operativo del comando provinciale di La Spezia effettuate nell'agosto del 1996 e di una rogatoria internazionale inoltrata il 7 aprile del 1999.

Il 2002.

Dopo anni di latenza, i tempi maturarono improvvisamente nel 2002: il 17 aprile il presidente della Repubblica Federale di Germania, Johannes Rau visitò il Sacrario di Marzabotto, insieme al presidente della Repubblica italiana, Carlo Azeglio Ciampi, per chiedere pubblicamente perdono all'Italia per i crimini compiuti dai tedeschi durante l'occupazione. Qualche giorno prima, l'11 aprile, il giornalista Udo Gumpel, intervistò per l'ARD tre ex militari della divisione "16 SS-Panzer-Grenadier-Division Reichsführer-SS" che vivevano serenamente in Germania rivendicando la giustizia del proprio operato. Il 20 aprile l'allora capo della seconda Procura più grande della Germania, Monaco di Baviera, telefonò a De Paolis offrendo massima collaborazione per le indagini. Il 22 aprile 2002, Marco De Paolis assunse l'incarico di Procuratore militare a La Spezia, aprendo una nuova stagione. Nuovi modelli organizzativi, la creazione di un gruppo investigativo speciale di polizia giudiziaria per i crimini di guerra istituito a La Spezia e articolato in sezioni "estero" e "Italia", nuove metodiche investigative, personale di polizia giudiziaria bilingue, la ricerca di rapporti di collaborazione internazionale con le Procure di Monaco di Baviera, Stoccarda, Wiesbaden, Amburgo, Berlino e gli uffici centrali di Ludwigsburg e Dortmund e con gli uffici di polizia, il recupero della fi-

ducia delle comunità che avevano subito le conseguenze morali e materiali delle stragi.

Le nuova giurisprudenza militare formatasi presso il Tribunale militare di La Spezia.

Negli anni dal 2003 al 2008, la particolare impostazione accusatoria e l'innovativo metodo investigativo portarono a rilevanti evoluzioni giurisprudenziali e ad un nuovo approccio giuridico verso questi temi. Due i principali punti:

a) La mutata considerazione della problematica dell'esecuzione degli ordini del superiore.

A La Spezia si è giunti a dimostrare e ad affermare un principio moderno che cancella la deresponsabilizzazione del militare visto come un automa che esegue ordini. Si è collegato il concorso di persone nel reato con un altro caposaldo del diritto penale: l'inescusabilità della condotta dell'agente allorché si sia in presenza di azioni criminali commesse in esecuzione di ordini manifestamente illegittimi, cioè criminosi. Si è arrivati così a giudicare e condannare molti ufficiali e sottufficiali che avevano concretamente preso parte alle operazioni di massacro della popolazione civile italiana, benché la loro posizione non fosse stata presa in considerazione nelle precedenti indagini: una impostazione che ha comportato grandi conseguenze pratiche, in ordine alla vastità, complessità ed onerosità delle indagini. Secondo l'impostazione accusatoria del Tribunale militare di La Spezia, poi accettata dai giudici militari, la realizzazione di un reato che ha determinato come effetto finale il massacro di centinaia di persone civili non belligeranti non può restare limitata alla esclusiva e simbolica responsabilità del comandante del reparto ma va ripartita e condivisa tra tutti i soggetti che parteciparono consapevolmente all'azione. Così si arrivò, in otto anni di processi (a La Spezia tra il 2003 e il 2008, e poi a Verona e Roma tra il 2009 e il 2013), a 57 condanne all'ergastolo in primo grado ed a 78 rinvii a giudizio.

b) La riconosciuta ammissibilità della chiamata in giudizio di uno Stato estero quale responsabile civile in ordine ai danni provocati con la commissione di crimini di guerra contro l'umanità da parte di ex militari appartenenti a quello Stato estero.

Per la prima volta nella storia giudiziaria, il 10 ottobre 2006, nel processo Milde per la strage di Civitella in Val di Chiana (Arezzo), il Tribunale militare di La Spezia ammise l'istanza di alcune parti civili di citare in giudizio la Repubblica Federale di Germania. L'ammissione alla prima udienza dibattimentale rappresentò un *novum* per la giustizia militare escludendo così il principio di immunità dalla giurisdizione penale dello Stato straniero. Nonostante la ferma opposizione della Germania, Appello e Cassazione confermarono il nuovo indirizzo giurisprudenziale proposto dal Tribunale militare di La Spezia e su questa via seguirono tutti gli altri organi della giustizia militare. Orientamento che poi fu interrotto dalla Corte Internazionale dell'Aja alla quale la Germania si rivolse per il profilo del ritenuto mancato rispetto delle norme internazionali. Nonostante non ancora accolta in sede internazionale, la posizione di La Spezia rappresenta uno sviluppo giurisprudenziale condiviso anche da alcuni dei giudici dell'Alta Corte e ribadito anche dalla Corte Costituzionale italiana che, il 22 ottobre del 2014, ha dichiarato illegittime le norme di legge italiana che davano esecuzione alla pronuncia dell'Aja. Ancora una volta, il tempo sarà galantuomo.

ANNA MARIA DE LUCA